

SCHEDA

PICCOLI COMUNI

Sintesi del contenuto del provvedimento approvato definitivamente

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(A.S. 2541)

L'A.S. 2541, approvato in via definitiva dal Senato il 28 settembre 2017, reca disposizioni in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, al fine di contrastare lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico attraverso la valorizzazione dei beni architettonici, culturali e paesaggistici del territorio. La legge, promuovendo e favorendo il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, certifica un'inversione di tendenza verso il riconoscimento delle loro peculiarità nella consapevolezza che la rete delle piccole comunità rappresenta una risorsa per il nostro Paese.

L'**articolo 1** stabilisce le **finalità della legge**, consistenti nel promuovere lo sviluppo economico, sociale, ambientale dei piccoli comuni al fine di valorizzare il loro patrimonio naturale, culturale, architettonico e di favorire l'adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. Per essere definito "piccolo", il comune deve avere una popolazione residente fino a 5000 abitanti o essere stato istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5000 abitanti. Le misure di sostegno sono concesse se il piccolo comune fa parte di una specifica tipologia; per esempio, rientrano tra queste tipologie comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico oppure caratterizzati da una marcata arretratezza economica. I parametri per la determinazione delle tipologie sono definiti mediante decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con l'ISTAT che, a sua volta, ogni tre anni, aggiorna i dati concernenti la popolazione dei comuni. L'elenco dei comuni che rientrano in queste tipologie è inserito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è aggiornato ogni tre anni. Inoltre, le regioni possono stabilire interventi aggiuntivi a quelli previsti nonché nuove tipologie di comuni.

L'**articolo 2** demanda a una pluralità di attori, tra i quali Stato, regioni, unioni di comuni ed enti parco, la possibilità di promuovere la qualità e l'efficienza dei **servizi essenziali** nei piccoli comuni. Questi ultimi, a loro volta, possono istituire, anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi, dei **centri multifunzionali** per la prestazione dei suddetti servizi, con l'eventuale sostegno economico delle regioni e delle province.

Per finanziare investimenti diretti alla salvaguardia e riqualificazione dei piccoli comuni, l'**articolo 3** istituisce un **Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale** dei piccoli comuni le cui risorse verranno utilizzate attraverso un **Piano nazionale** adottato con decreto del Presidente del Consiglio. Il suddetto Piano assicura **priorità ai seguenti interventi**:

- qualificazione e manutenzione del territorio, con attenzione alla riduzione del rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici;
- riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico;
- acquisizione e riqualificazione di terreni ed edifici in stato di abbandono o di degrado anche al fine di sostenere l'imprenditorialità giovanile;
- acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
- riqualificazione urbana dei centri storici nonché recupero dei beni culturali, storici e dei pascoli montani.

Il Piano, aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nel Fondo, definisce inoltre le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri

sulla base di specifici criteri. Le risorse sono equamente ripartite a livello regionale garantendo, tuttavia, priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni.

L'**articolo 4** attribuisce ai piccoli comuni la possibilità di individuare nei centri storici zone di particolare pregio da riqualificare attraverso interventi integrati pubblici e privati tesi al recupero edilizio e con attenzione al consolidamento antisismico, nonché di promuovere la realizzazione di alberghi diffusi. I livelli qualitativi di tali interventi sono soggetti a verifiche indipendenti per assicurare la trasparenza delle procedure, la certezza delle prestazioni e l'utilizzo di protocolli energetico ambientali.

L'**articolo 5** stabilisce che i piccoli comuni possono adottare misure volte all'acquisizione e riqualificazione di beni immobili, in particolare di terreni e di edifici in stato di abbandono o degrado, al fine non solo di prevenire situazioni di pericolo, ma anche di assicurare l'esecuzione di interventi di bonifica, conservazione e prevenzione del dissesto.

L'**articolo 6** prevede che i piccoli comuni possono acquisire o stipulare intese per il recupero di case cantoniere o di stazioni ferroviarie dismesse al fine di utilizzarle come presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero come sedi di promozione dei prodotti tipici locali o, comunque, per la valorizzazione dei propri territori.

L'**articolo 7** attribuisce ai piccoli comuni la facoltà di stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, convenzioni per la salvaguardia ed il recupero dei loro beni culturali, artistici, storici e librari.

Per lo sviluppo della rete in **banda ultralarga**, l'**articolo 8** prevede che le aree dei piccoli comuni possano beneficiare delle misure previste per l'attivazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, per favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga e garantire a tutti i cittadini, entro il 2020, l'accesso alle reti a connessione veloce ed ultraveloce, secondo quanto previsto dall'Agenda digitale europea. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-government.

L'**articolo 9** consente il ricorso, nei piccoli comuni, alla rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per favorire l'attività di incasso e trasferimento di somme relative a tasse, imposte e corrispettivi per l'erogazione di servizi di pubblica utilità. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, poi, i piccoli comuni possono proporre iniziative per lo sviluppo dell'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi. Essi possono altresì stipulare apposite convenzioni affinché i pagamenti su conti correnti possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nonché affidare a Poste Italiane SpA la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa.

Per garantire la **distribuzione dei quotidiani** anche nei piccoli comuni, l'**articolo 10** dispone che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria promuova un'intesa tra il Governo, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, la Federazione Italiana Editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana.

L'**articolo 11** è finalizzato a promuovere il **consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile**, con particolare attenzione ai servizi di ristorazione collettiva. Nei relativi bandi di gara indetti dai piccoli comuni, l'utilizzo di questi prodotti costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione.

Sempre a favore della filiera corta, l'**articolo 12** prevede la possibilità per i piccoli comuni di predisporre aree destinate alla **realizzazione dei mercati agricoli** per la vendita diretta. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei suddetti prodotti, inoltre, gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale degli acquisti a questi prodotti garantendone poi la visibilità.

L'**articolo 13** reca disposizioni in materia di **attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane** per quei piccoli comuni che, esercitando già in forma associata le funzioni fondamentali, sono ora chiamati a svolgere funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico e quelle riguardanti l'impiego delle risorse finanziarie, comprese quelle dei fondi strutturali europei.

L'**articolo 14** prevede che ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le regioni e le Film Commission regionali ove presenti, predisponga iniziative finalizzate alla **promozione cinematografica** in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.

L'**articolo 15** prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisporre, coerentemente con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, il **Piano per l'istruzione** destinato alle aree rurali e montane, con particolare riferimento al collegamento dei plessi scolastici ubicati in tali aree, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi. Infine l'articolo pone l'accento sulla necessità di **migliorare le reti infrastrutturali nonché i servizi di collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane**.

L' **articolo 16** reca **clausola di invarianza finanziaria** e l'**articolo 17** garantisce alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano il rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme nell'attuazione della legge.